

OPORP - Ordine della Professione Ostetrica di Roma e Provincia

Norme disciplinari

Gli iscritti/e all'Ordine della Professione Ostetrica di Roma e Provincia che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti/e a procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine.

Il procedimento disciplinare è promosso d'ufficio o su richiesta del Prefetto o del Procuratore della Repubblica.

Quando risultano fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare, il Presidente dell'Ordine, verificatene sommariamente le circostanze, assume le opportune informazioni e, dopo aver sentito l'iscritto/a, riferisce al Consiglio per le conseguenti deliberazioni.

Il Presidente fissa la data della seduta per il giudizio, nomina il Relatore e provvede a notificare all'interessato:

- a)* la menzione circostanziata degli addebiti;
- b)* il termine non inferiore a giorni venti e prorogabile su richiesta dell'interessato, entro il quale egli può prendere visione degli atti relativi al suo deferimento a giudizio disciplinare e produrre le proprie controdeduzioni scritte;
- c)* l'indicazione del luogo, giorno ed ora del giudizio disciplinare;
- d)* l'espreso avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta del Consiglio, si procederà al giudizio in sua assenza.

Nel termine di cui alla lettera *b)* l'interessato/a può chiedere di essere sentito.

Le sanzioni disciplinari sono:

- 1) l'avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa;
- 2) la censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;
- 3) la sospensione dall'esercizio della professione per la durata da uno a sei mesi;
- 4) la radiazione dall'Albo.

La radiazione è pronunciata contro l'iscritto/a che con la sua condotta abbia compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della Professione.

La condanna per uno dei reati previsti dal Codice penale negli artt. 446 (commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti), 548 (istigazione all'aborto), 550 (atti abortivi su donna ritenuta incinta) e per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, comporta di diritto la radiazione dall'Albo.

Comportano del pari la radiazione di diritto dall'Albo:

- a) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, e la interdizione dalla professione per una uguale durata;
- b) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'art. 222, secondo comma, del Codice penale;
- c) l'applicazione della misura di sicurezza preventiva preveduta dall'art. 215 del Codice penale, comma secondo, n. 1 (assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro).

La radiazione nei casi sopra elencati è dichiarata dal Consiglio.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della Professione preveduti dalla legge, comportano di diritto tale sospensione:

- a) la emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
- b) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal Giudice, a norma degli artt. 140 e 206 del Codice penale;
- c) la interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
- d) l'applicazione di una delle misure di sicurezza detentive previste dall'art. 215 del Codice penale, comma secondo, nn. 2 e 3 (ricovero in una casa di cura e di custodia o ricovero in manicomio giudiziario);
- e) l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste nel citato art. 215 del Codice penale, comma terzo, nn. 1, 2, 3 e 4 (libertà vigilata - divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province - divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche - espulsione dello straniero dallo Stato).

La sospensione è dichiarata dal Consiglio.

Il Consiglio può pronunciare, sentito l'iscritto/a, la sospensione dell'iscritto/a ammonito/a dalla Autorità di Pubblica sicurezza o contro cui sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento senza pregiudizio delle successive sanzioni.

In tali casi la sospensione dura fino a quando abbia effetto la sentenza o il provvedimento da cui essa è stata determinata.

Fuori dei casi di radiazione, l'iscritto/a a cui carico abbia avuto luogo procedimento penale è sottoposto/a a giudizio disciplinare per il medesimo fatto

imputatogli, purché non sia stato prosciolto/a per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso.

È altresì sottoposto/a a procedimento disciplinare, indipendentemente dalla sospensione dall'esercizio professionale, l'iscritto/a a cui carico siano state applicate una misura di sicurezza o il confino di polizia o l'ammonizione.

Nel giorno fissato per il giudizio, il Relatore espone i fatti addebitati e le circostanze emerse dall'istruttoria; quindi viene sentito, ove sia presente, l'incolpato/a.

L'incolpato/a deve comparire personalmente; è ammessa, su sua istanza, l'assistenza di avvocati o di consulenti tecnici.

Chiusa la trattazione orale ed allontanato l'incolpato/a, il Consiglio decide.

Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.

Per ogni seduta è redatto apposito verbale contenente:

- a) il giorno, mese ed anno;
- b) i nomi dei componenti del Consiglio intervenuti;
- c) i giudizi esaminati e le questioni trattate;
- d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun procedimento.

I dispositivi delle decisioni sono riportati nel verbale.

La decisione deve, a pena di nullità, contenere l'indicazione della data in cui è stata adottata, dei fatti addebitati e delle prove assunte, l'esposizione dei motivi, il dispositivo. È sottoscritta da tutti i membri del Consiglio che vi hanno preso parte.

La decisione è pubblicata mediante deposito dell'originale nell'ufficio di segreteria dell'Ordine, che provvede a notificarne copia all'interessato.

Le disposizioni precedenti si osservano, in quanto applicabili, per i provvedimenti di radiazione dall'Albo o di sospensione dall'esercizio professionale.

Qualora il Consiglio ometta di iniziare il procedimento disciplinare su richiesta del Prefetto o del Procuratore della Repubblica ovvero nei procedimenti già iniziati trascuri di emettere le sue decisioni, provvede il Prefetto con la procedura stabilita nell'articolo 75, primo comma, del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto n. 1265 del 27.7.1934.

Il provvedimento del Prefetto deve essere motivato.

La presente disposizione si osserva, in quanto applicabile, per i provvedimenti di radiazione dall'Albo o di sospensione dall'esercizio professionale.

Dell'inizio e dell'esito di ogni giudizio disciplinare è data immediata comunicazione, a cura del Presidente, al Prefetto ed al Procuratore della Repubblica territorialmente competenti per l'Albo cui è iscritto l'incolpato/a, nonché alle medesime Autorità di altra circoscrizione che abbiano promosso il giudizio.

I provvedimenti di sospensione dall'esercizio professionale e di radiazione, quando siano divenuti definitivi, sono comunicati a tutti gli Ordini della Professione Ostetrica e alle Autorità ed agli Enti ai quali deve essere resa nota l'iscrizione all'Albo.

È consentita la reinscrizione all'Albo, purché siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione e, se questa derivò da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione.

In ogni caso, deve risultare che il radiato/a ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

Sulla istanza di reinscrizione provvede il Consiglio con la osservanza delle disposizioni relative alle iscrizioni.

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.